



## PICS - SCHEDA INFORMATIVA valida dal 2026

### Presentazione dei rendiconti relativi alla promozione degli investimenti nella cinematografia in Svizzera (PICS), nuova procedura a partire dal 2026

A partire dal 1° gennaio 2026, tutti i rendiconti relativi alla realizzazione di un progetto cinematografico che beneficia di aiuti finanziari a titolo della promozione del settore cinematografico (PICS) dovranno essere verificati da una persona o da un'impresa autorizzata come revisore ai sensi della legge sulla sorveglianza della revisione (art. 102 cpv. 3 OECiN). Inoltre, tutti i conteggi relativi a progetti cinematografici che beneficiano di un aiuto federale superiore a 100 000 franchi (art. 68 cpv. 3 OECiN) devono essere verificati da una società di revisione.

La revisione deve essere commissionata dalla società di produzione. I costi di revisione del conteggio sono a carico della società di produzione. Tali costi sono imputabili; per i progetti che beneficiano del PICS, possono essere iscritti nell'elenco delle spese PICS.

L'UFC fissa l'importo definitivo del contributo sulla base del conteggio verificato e trasmesso all'UFC dalla società di produzione. Un conteggio verificato da un revisore per un progetto che beneficia del PICS è considerato anche come un conteggio verificato per un progetto che beneficia di un contributo superiore a 100 000 franchi.

Termine per la presentazione dei conteggi con PICS: **30 settembre**

#### 1. Quali documenti comprende un conteggio di progetto con PICS?

Il rendiconto comprende, per ogni centro di costo, da un lato le spese preventivate e, dall'altro, le spese effettive nonché le entrate preventivate ed effettive della società di produzione svizzera per il progetto cinematografico in questione (art. 66 OECiN).

I datori di lavoro forniscono la prova di aver calcolato i contributi sociali per i propri collaboratori (art. 66, cpv. 2, OECiN).

Devono essere comunicati i pagamenti effettuati a persone o imprese con cui sussistono relazioni di interesse (art. 70a OECiN).

Per i lungometraggi o i film d'animazione svizzeri la cui produzione ha beneficiato di un sostegno selettivo, le spese sostenute in Svizzera per prestazioni tecniche relative al film devono essere indicate separatamente (art. 64a OECiN).

Per i film realizzati con il PICS, le spese effettive imputabili al PICS devono essere indicate al tasso di contributo applicabile (20 %, 40 % o 50 %). Tutte le spese imputabili al PICS devono essere giustificate da contratti, fatture e ricevute (i giustificativi devono essere presentati all'UFC solo su richiesta di quest'ultimo).

Un rendiconto di progetto con PICS comprende i seguenti documenti:

1. Modulo di rendiconto - Link:  
<https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/kulturschaffen/cinema/promozione-cinematografica/promozione-degli-investimenti-cinematografici-in-svizzera--pics-/iscrizione.html>
2. Piano di finanziamento (comprese le partecipazioni compensabili);
3. Elenco delle spese PICS (tutte le spese imputabili superiori a 15 000 franchi e gli stipendi superiori a 2 500 franchi, classificati in base ai centri di costo del modulo di budget, con indicazione della società che ha emesso la fattura, del numero di identificazione fiscale, ecc. Link:

<https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/kulturschaffen/cinema/promozione-cinematografica/promozione-degli-investimenti-cinematografici-in-svizzera--pics-/iscrizione.html>

4. Elenco del numero di giorni di riprese in Svizzera, accompagnato dai call sheet (ordini del giorno delle riprese) e, se del caso, dalla prova che sono state sostenute spese supplementari pari a 150 000 CHF per l'impiego continuativo di collaboratori svizzeri;
5. Analisi della coproduzione - Link:  
<https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/kulturschaffen/cinema/promozione-cinematografica/promozione-selettiva/moduli.html>
6. Elenco dei pagamenti effettuati a persone o imprese con cui esistono relazioni di interesse. Link:  
<https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/kulturschaffen/cinema/promozione-cinematografica/promozione-degli-investimenti-cinematografici-in-svizzera--pics-/iscrizione.html>

## 2. Quali documenti vengono verificati dalla società di revisione?

La società di revisione incaricata dalla società di produzione verifica i conti del progetto (in loco o online) e li confronta a campione con i documenti disponibili presso la società di produzione, in particolare:

- la contabilità del progetto e, se necessario, la contabilità dell'azienda;
- le buste paga dei dipendenti, i loro documenti comprovanti la residenza e i conteggi della società di produzione nei confronti degli enti previdenziali;
- le fatture, le ricevute e gli estratti conto;
- altri documenti che la società di revisione ritiene utili.

## 3. Qual è il mandato della società di revisione?

- a. Se gli importi stanziati dall'UFC (selettivo, Succès Cinéma, PICS) al progetto ammontano complessivamente a 100 000 franchi o più, la società di revisione verifica, oltre all'elenco delle spese PICS (punto b), la completezza e l'esattezza dell'intero rendiconto del progetto sulla base di un campione di documenti e conferma per tutti i documenti che fanno parte del rendiconto.
- b. Per verificare le spese PICS, la società di revisione verifica e conferma, per le spese figuranti nell'*elenco delle spese*, che
  1. sia disponibile una fattura contenente le informazioni richieste (cfr. punto 4);
  2. la fattura sia stata pagata dalla società di produzione;
  3. la prestazione fatturata si riferisca al progetto;
  4. la prestazione fatturata sia stata fornita dopo la presentazione della domanda;
  5. la persona o la società che emette la fattura abbia il domicilio o la sede in Svizzera;
  6. la persona o la società che emette la fattura sia indipendente dalla società di produzione;
  7. la prestazione fornita faccia parte dei costi imputabili (art. 29 OECiN);
  8. il tipo di costi, la struttura di coproduzione e il tasso di contributo corrispondano (art. 26 OECiN);
  9. se non vi è alcun sostegno selettivo e se sono indicati gli onorari per la sceneggiatura, le spese di preparazione o i costi salariali per il proprio team di produzione, questi siano ammissibili (art. 29, cpv. 3, art. 29 3<sup>bis</sup>, art. 29, cpv. 4, OECiN).

## 4. Requisiti relativi alle fatture e alle ricevute per le prestazioni imputabili al PICS

- Chi emette la fattura? (azienda, nome, indirizzo, numero di identificazione fiscale);
- A chi è intestata la fattura? La fattura deve essere intestata alla società di produzione svizzera che presenta il conteggio;
- Quale prestazione viene fatturata? Per le prestazioni tecniche relative al film, è necessario indicare il nome della persona principalmente responsabile; possono essere fatturate solo le prestazioni proprie (nessun subappalto o subcontratto);
- In quale periodo e dove è stata fornita la prestazione?
- Per quale progetto è stata fornita la prestazione?
- Qual è l'importo fatturato? L'eventuale IVA deve essere indicata.